

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi affrontiamo l'esame del *decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo* entrato in vigore il 1° giugno e in scadenza il prossimo 30 luglio. Si tratta di una serie di misure su cultura e turismo presentate dal Ministro Franceschini, che giunge al Senato dopo essere stato migliorato e arricchito in Parlamento nel rispetto dell'impianto e dei principi cardine voluti dal Governo. Alla Camera maggioranza e opposizione si sono trovati concordi con spirito costruttivo, tanto che questo provvedimento è stato approvato all'unanimità solo con l'astensione delle opposizioni. Aggiungo una circostanza, Presidente, ossia che questo risultato, che ritengo di grande rilievo e per il quale, oltre che i colleghi parlamentari di maggioranza e opposizione, voglio ringraziare anche il Ministro, che con la sua disponibilità e il suo ascolto ha recepito molti degli emendamenti che sono stati presentati e discussi, questo risultato, dicevo, è stato raggiunto anche grazie al contributo di noi senatori. Infatti, considerando i tempi ristretti che avevamo a disposizione per la conversione, abbiamo ritenuto di collaborare con i colleghi della Camera durante la prima lettura, consegnando loro le nostre osservazioni e i nostri emendamenti al testo del Governo. Tali interventi sono stati fatti propri dai colleghi e quindi posso dire che già questo testo raccoglie molte delle osservazioni che erano emerse nel dibattito pubblico e di cui noi senatori ci eravamo fatti portatori. Direi che quindi qui oggi esaminiamo il frutto di un lavoro che si è già svolto in modo congiunto con risultati fecondi. Il decreto legge n. 83 si occupa sia di cultura che di turismo. E' un provvedimento d'urgenza che tratta più questioni introducendo

innovazioni e riordinando o semplificando alcuni altri ambiti, ma ha una filosofia di fondo che qui voglio richiamare. L'inscindibilità tra le misure in favore dei beni culturali per la protezione e la tutela e le misure volte alla valorizzazione e alla fruizione di tali beni che di fatto richiama gli interventi e le politiche per il turismo. A ciò va aggiunto un terzo elemento, che assume un ruolo senz'altro trainante, ma che si intreccia strettamente con ambedue gli altri ambiti, ossia quello della formazione artistica e dell'educazione alla cultura umanistica, ovviamente intesa in senso lato, ossia come rapporto fecondo tra arte e scienza.

So che il Ministro è sensibile a questo tema e anche voi colleghi, che tante volte avete affrontato in aula questo importante argomento. Mi riferisco a un concetto particolare che qui scelgo di esprimere con due termini: educazione alla fruizione per i nostri giovani e per i cittadini in genere, utilizzando tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. In primis la scuola, ovviamente, ma per chi a scuola non è più tutti gli altri strumenti disponibili, di natura associativa o anche connessi alle nuove tecnologie con corsi online e siti specializzati e quanto la fantasia tecnologica può mettere a disposizione in rete. La nostra scuola ha un compito: insegnare fin dalla più giovane età a riconoscere, amare e sentire propri i beni culturali e le forme di arte e spettacolo per i quali il nostro paese è riconosciuto nel mondo. L'obiettivo deve essere quello di far comprendere alle giovani generazioni quanta ricchezza spirituale e materiale può derivare dalla conoscenza e dalla percezione del valore di un bene culturale, artistico o paesaggistico perché sia naturale sentirlo parte di sé, qualcosa di cui non poter fare a meno. Bene dunque il recente protocollo fra MIBACT e MIUR perché dalle politiche comuni dei due ministeri si inneschi un meccanismo virtuoso che consideri la formazione in ambito artistico e culturale centrale per i giovani del nostro paese. Non esistono molti altri luoghi al mondo con questa concentrazione di beni storici e artistici, quindi le professioni

legate alla formazione umanistica dovrebbero avere un rinnovato vigore in Italia. Cari colleghi, signor Ministro, questo paese ha disperso le proprie radici e ha ritenuto che iscriversi a Facoltà cosiddette umanistiche non producesse un futuro per i nostri giovani. Così abbiamo svuotato di risorse e di prospettive, soprattutto di prospettive, le scuole e le facoltà legate ai mestieri più direttamente connessi al patrimonio artistico, compiendo un altro degli scempi in cui il nostro paese si è esercitato in questi ultimi decenni. Poche occasioni di lavoro, i giovani che venivano orientati da pessimi consiglieri verso scuole e facoltà per le quali non avevano propensione, e quindi di conseguenza abbandoni scolastici, impoverimento e successivo vero e proprio svuotamento dei laboratori artistici e dei luoghi di formazione e di specializzazione nelle professioni connesse alla tutela e alla conservazione, nonché alla valorizzazione dei beni culturali. Di pari passo abbiamo registrato giorno dopo giorno la caduta di investimenti nel mondo della cultura e nei luoghi dell'arte e dello spettacolo e tutto questo senza rendersi conto che stavamo in primo luogo colpevolmente rinunciando a dare una prospettiva di lavoro a migliaia e migliaia di giovani, in secondo luogo facendo nello stesso tempo decadere il nostro patrimonio artistico e culturale.

Questo decreto insomma punta a capovolgere la filosofia degli interventi secondo una nuova concezione degli interventi su beni culturali e turismo che punta finalmente a considerare prioritarie per lo sviluppo del paese le strategie orientate a tutelare, far crescere e valorizzare il nostro immenso patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. Attrarre risorse, trovare strumenti di ogni natura, fiscale innanzitutto (è quello che si fa in questo decreto), ma anche attraverso le nuove tecnologie, ponendosi in modo competitivo e attrezzandosi con strumenti adeguati, anche attraverso la recente trasformazione della struttura del MIBACT, presentata nei giorni scorsi dal Ministro che fa parte della strategia che questo Governo ha messo in campo, anzi, ne è lo strumento

indispensabile. Nuovi modelli organizzativi, spazio a nuove idee di gestione che rendano più fruibile, per i motivi che illustravo prima, il nostro patrimonio, lo valorizzino e creino occupazione specializzata. A fronte di questo impegno del Governo abbiamo letto sulla stampa prese di posizione violente da parte di illustri storici dell'arte e personaggi di primo piano nel mondo della cultura che, lungi dal sentirsi in parte responsabili di un sistema che oggettivamente è stato inadeguato nei decenni scorsi, determinando degrado e miriadi di occasioni perse, si ergono a giudici inflessibili, sostenitori di modelli che all'estero sono stati modificati da molti anni. Allora forse non guasterebbe un po' di umiltà unita alla volontà di rimettersi in gioco, seguendo un'impostazione organizzativa che potrebbe dare risultati soddisfacenti già nel breve periodo.

Ovviamente questa incapacità di interpretare in modo diverso il connubio cultura e turismo e la colpevole ottusità dei tanti che hanno ricoperto incarichi amministrativi e politici ha penalizzato gravemente il nostro sistema del Turismo grazie anche alla sua parcellizzazione e alla perdita unitarietà di interventi, (determinata dall'attribuzione di competenze alle Regioni in base al vecchio Titolo V), competenze che nella riforma che stiamo discutendo in questi giorni torneranno nella titolarità statale. Ormai da troppi anni l'Italia non ha un'organica politica industriale del settore turistico. Il DL 83 comincia a rispondere ad alcune esigenze: ricettività, mobilità turistica, accessibilità, innovazione tecnologica, razionalizzazione della promozione internazionale con la riforma dell'ENIT (Agenzia italiana per il turismo). Solo un primo passo indubbiamente, in attesa di un provvedimento organico che auspichiamo non possa ulteriormente tardare. Parliamo qui di un settore economico che ha potenzialità enormi se ben seguito. Voglio ricordare a questo proposito che nel 2013 il contributo diretto e indiretto del turismo al PIL è stato di quasi 160 milioni di euro, il 10,3%. Nello stesso anno gli

occupati diretti hanno superato il milione (4,9% del totale). Buone prospettive di investimento e di rilancio con queste misure che intervengono in un panorama afflitto dalle difficoltà anche burocratiche. L'introduzione anche in questo ambito del Tax credit per il 30% per le spese sostenute per interventi qualificanti delle strutture di ospitalità adeguando il tessuto ricettivo e di promozione dei territori.

Questo provvedimento, colleghi, contiene importanti novità, molto attese in Italia, in primis finalmente la tanto attesa defiscalizzazione fino al 65% tramite credito d'imposta per le donazioni destinate a interventi di restauro e conservazione del patrimonio e a favore del patrimonio culturale pubblico. Una misura che attraverso un forte stimolo al grande e al micro mecenatismo e alle erogazioni liberali delle aziende, punta a favorire pratiche virtuose di gestione e valorizzazione dei beni, con particolare rilevanza per le strutture comunali – musei, biblioteche, ecc. - che per la prima volta potranno essere destinatarie dirette delle donazioni. Il credito è riconosciuto anche alle donazioni in favore di concessionari e affidatari di beni culturali pubblici. Si interviene ancora sulle Fondazioni liriche, sui luoghi della cultura, come Pompei e la Reggia di Caserta, si innestano meccanismi virtuosi per lo sviluppo e l'innovazione turistica, si pongono le basi per altri contratti di lavoro nell'ambito dei beni culturali, si danno ulteriori agevolazioni, anche di natura fiscale, alle produzioni cinematografiche. Esaminerò con un qualche dettaglio in più alcuni di questi temi per dare conto di un provvedimento che la Commissione ha considerato utile e tempestivo, in grado intanto di avviare un processo virtuoso in quanto a efficacia e visione strategica.

ART BONUS

L'**articolo 1** introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi in materia di cultura e spettacolo. I contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche laddove le erogazioni liberali in denaro siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi; i beneficiari delle erogazioni liberali devono dare pubblica comunicazione del loro ammontare, destinazione e utilizzo tramite il proprio sito *web* istituzionale e in apposito portale gestito dal Ministero per i beni culturali.

In tal modo, si semplifica il sistema prevedendo un'unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche superando l'attuale dicotomia che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde. In quest'ottica, il successivo comma 6 abroga l'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto "valore cultura") e dispone che, con il regolamento di organizzazione del MIBACT di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto in esame, sono individuate apposite strutture dedicate a favorire la raccolta di fondi.

Più in dettaglio, il comma 1 precisa che, per usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate in denaro e perseguire i seguenti scopi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (vale a dire i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali);

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Ai sensi del comma 2, il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

La disposizione in commento richiama esplicitamente il regime semplificato di autocertificazione di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché l'articolo 42, comma 9, dello stesso decreto, ai sensi del quale le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del MIBACT, versate all'erario, sono riassegnate allo stesso Ministero per essere utilizzate secondo la loro destinazione.

I comma 3 e 4 dettano poi specifiche disposizioni di natura fiscale, relative alla compensazione tra debiti e crediti fiscali e alla esclusione dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente. Il comma 5 dispone infine che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali - inclusi i concessionari o affidatari di beni culturali pubblici - devono comunicare ogni mese al MIBACT l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento.

GRANDE PROGETTO POMPEI

L'articolo 2 interviene nuovamente sulle procedure del Grande Progetto Pompei, già interessato dal decreto "valore cultura", al fine di accelerarne la realizzazione. Vengono perciò dettate specifiche disposizioni sugli affidamenti dei contratti pubblici, anche in deroga al Codice degli appalti, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

Con riferimento ai poteri del Direttore generale di progetto, è stato previsto un elenco di obblighi di cui il Direttore deve assicurare l'adempimento nell'affidamento dei contratti e che delineano la procedura da seguire per la selezione delle imprese (avviso di pre-informazione; formazione dell'elenco delle imprese interessate; inviti a presentare le offerte sulla base dell'elenco; esclusione dall'elenco delle aziende che non hanno risposto) e l'aggiudicazione dei contratti (possibilità di utilizzare, in luogo del massimo ribasso, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media).

Si stabilisce altresì che la soglia per il ricorso alla procedura negoziata nei lavori relativi ai beni culturali, inizialmente elevata da 1 milione di euro a 3,5 milioni di euro nel testo originario del decreto, sia fissata a 1,5 milioni di euro. Si prevedono anche specifici obblighi finalizzati ad assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata. Il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia fornito, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, o la conferma delle sue dichiarazioni, fermo restando che il Direttore generale di progetto stabilisce un ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, entro il quale l'aggiudicatario deve provvedere alla richiesta di comprovare i requisiti, pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Le successive disposizioni del comma 1 recano l'elevazione dal 2 per cento al 5 per cento della misura della garanzia che il Codice prevede debba essere depositata a corredo dell'offerta, norme sull'esecuzione d'urgenza dei contratti e la consegna dei lavori, la facoltà di revoca del responsabile unico del procedimento nonché la facoltà di attribuzione delle sue funzioni alla Segreteria tecnica di progettazione. A tale ultimo riguardo, in considerazione del fatto che il comma 5 non stabilisce le

competenze dei componenti della suddetta Segreteria, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che, nel caso in cui a tali soggetti vengano attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento, devono essere rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Sono state invece soppresse dalla Camera dei deputati le lettere f) e g) del comma 1, inerenti le varianti in corso d'opera e le funzioni del responsabile unico del procedimento. Si prevede inoltre la sostituzione della verifica dei progetti con un'attestazione rilasciata non più dal responsabile unico del procedimento, come nel testo originario, ma dal Direttore generale di progetto.

I commi da 2 a 5 del medesimo articolo 2, in parte modificati dalla Camera, dispongono tra l'altro che: il comando di personale presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto e presso l'Unità «Grande Pompei» non sia assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza; siano precisati i compiti del Comitato di gestione in relazione al procedimento per l'approvazione del Piano strategico per lo sviluppo delle aree ricomprese nel sito Unesco, presentato dal Direttore generale di progetto; sia costituita la sopracitata Segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia; sia adottato, da parte del Direttore generale di progetto, un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione.

Tra le modifiche apportate dal provvedimento in esame al decreto "valore cultura" si segnala anche la soppressione della disposizione per la quale il Comitato svolgeva le funzioni di "conferenza di servizi permanente", espressione in tale sede utilizzata per la prima volta dal Legislatore. Conseguentemente, sono interamente riformulate anche altre parti del decreto "valore cultura", relative all'approvazione del Piano da parte del Comitato di gestione.

Infine il comma 6 reca le risorse necessarie per far fronte alle norme summenzionate, pari a 400.000 euro per il 2014 e a 500.000 euro per il 2015.

REGGIA DI CASERTA

L'articolo 3, modificato dalla Camera, prevede la nomina di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua "esclusiva" destinazione culturale, educativa e museale. In particolare, il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (cioè entro il 1° luglio 2014, termine già trascorso), tra esperti di provata competenza, provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o di altre amministrazioni statali. Al riguardo si segnala che l'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, prevede che i commissari straordinari del Governo chiamati a "realizzare specifici obiettivi determinati" sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si osserva, inoltre, che il termine previsto per la nomina del commissario è anteriore a quello per la conversione in legge del decreto-legge e, dunque, non consentirebbe di tener conto di eventuali modifiche che potrebbero intervenire durante l'esame parlamentare.

Per la gestione ordinaria del sito restano ferme le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta "e delle altre amministrazioni".

ATTIVITA' COMMERCIALI NELLE AREE DI VALORE CULTURALE

L'articolo 4, modificato dalla Camera, integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini. Nel corso dell'esame alla Camera è stata modificata la definizione dell'oggetto della tutela, sostituendosi alla più generica espressione "siti culturali", lo specifico riferimento "ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti", in linea con le previsioni del Codice.

E' stato anche rinominato il comma *1-bis* dell'articolo 52 del Codice, più correttamente definito "*1-ter*", e ne è stato parzialmente modificato il contenuto. Detto comma era stato introdotto dal decreto "valore cultura" e prevedeva anzitutto un'azione di contrasto nei confronti "dell'esercizio, nelle aree pubbliche aventi valore storico, archeologico ecc., di attività commerciali e artigianali in forma ambulante su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale".

In questa sede, si sopprime anzitutto il riferimento a tale obiettivo di contrastare dette attività commerciali, mantenendo solo la necessità di assicurare il decoro dei monumenti. Inoltre, si attribuisce ai competenti uffici territoriali del Ministero e ai Comuni che avviano, d'intesa, il riesame delle autorizzazione e delle concessioni di suolo pubblico, la facoltà di derogare sia alle disposizioni regionali che regolano le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche, sia ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche.

L'articolo disciplina altresì la corresponsione dell'indennizzo, da parte dell'amministrazione procedente, al titolare dell'autorizzazione o concessione, in caso di revoca del titolo ed impossibilità di trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa. Durante l'esame alla Camera, è stato

specificato che la collocazione alternativa deve risultare "potenzialmente equivalente" (e non più "ugualmente remunerativa" come previsto nel testo originario). Un'ulteriore modifica concerne il limite massimo dell'ammontare dell'indennizzo, fissato nella media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.

FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

L'articolo 5, modificato in prima lettura, interviene sull'articolo 11 del decreto "valore cultura" sulle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, si prevede la possibilità, solo per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento, di negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, "nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva". In tal modo si intende superare le disposizioni del decreto-legge n. 64 del 2010 secondo cui i contratti integrativi aziendali in essere alla data della sua entrata in vigore potevano essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo CCNL di settore. Si fa notare comunque che il nuovo contratto collettivo è intervenuto il 25 marzo 2014, e dunque non è ben chiara l'espressione "nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva".

Al personale delle fondazioni in eccedenza si applica la disciplina vigente in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà all'esito delle riduzioni di organico, mentre il personale amministrativo e tecnico che risulti ancora in esubero è assunto a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, da parte della società ALES S.p.A. La norma si è resa necessaria, a detta del Governo, per ovviare alla difficoltà di applicazione derivante dalla previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla procedura selettiva

di idoneità e sul successivo trasferimento del personale ad ALES. E' stato altresì definito il trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni, mentre è stato tra l'altro prorogato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni.

Si segnala inoltre che viene ridefinita la disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, sostanzialmente superando le recenti innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2014. Si ricorda infatti che, secondo la legge di stabilità 2014, le fondazioni lirico-sinfoniche che potevano dotarsi di forme organizzative speciali dovevano essere individuate, entro il 28 febbraio 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e non più con regolamento di delegificazione come stabilito invece dal decreto-legge n. 64 del 2010 (qui abrogato). Peraltro, il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2011 con cui erano stati definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento di tali forme di autonomia è stato poi annullato dal giudice amministrativo.

Secondo il provvedimento in esame, entro il 31 luglio 2014, sono determinati, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che possono dotarsi di forme organizzative speciali, in presenza di evidenti peculiarità concernenti la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana, la funzione e la rilevanza internazionale, le capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario di privati. La concreta individuazione delle fondazioni in questione è affidata ad un ulteriore decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che deve essere adottato entro il 31 ottobre 2014 ed è aggiornabile ogni tre anni.

Durante l'esame alla Camera è stato inserito il comma 1-*bis*, in base al quale le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi. Il comma 2 modifica poi il nome della "Fondazione Teatro dell'Opera di Roma" in Fondazione "Teatro dell'Opera di Roma Capitale", mentre il comma 3 dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (1° giugno 2014) non abbiano ancora adeguato i propri statuti: in particolare, il commissariamento è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti per il riconoscimento della forma organizzativa speciale.

In ultima analisi, si rilevano: l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2014, della dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che erano in situazione di difficoltà economico-patrimoniale alla data di entrata in vigore del decreto "valore cultura"; l'istituzione, presso il MIBACT, di un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la Cassa depositi e prestiti, finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni e il contenimento degli oneri finanziari.

BENEFICI FISCALI PER CINEMA E AUDIVISIVO

L'articolo 6, al comma 1, aumenta da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di *post*-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Il limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola "impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di

imposta”. Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera, introduce la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2015 le somme stanziare e non impegnate nel 2014 per la concessione del credito di imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

Il comma 2, lettera *a*), aumenta da 110 a 115 milioni di euro, a decorrere dal 2015, il limite di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008. Il comma 2, lettera *b*), differisce dal 9 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale con il quale devono essere definite le disposizioni applicative della disciplina sui benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva. Durante l'esame presso la Camera sono stati inoltre aggiunti i commi da 2-*bis* a 2-*sexies*, al fine di istituire, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta - fino ad un massimo di 100.000 euro - in favore delle sale cinematografiche già esistenti al 1° gennaio 1980 ed in possesso di specifici requisiti, pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale.

Ai maggiori oneri, fissati nel limite di spesa di 3 milioni annui per il periodo 2015-2018, si provvede mediante apposito Fondo per il restauro delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione del MIBACT, alimentato con le risorse destinate al credito d'imposta in favore dei produttori cinematografici di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013.

PIANO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI, FONDO MILLE GIOVANI PER LA CULTURA, PROGRAMMA ITALIA 2019 E CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

L'articolo 7, comma 1, dispone l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato “Grandi

Progetti Beni culturali”. Il Piano – che è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, entro il 31 dicembre di ogni anno – individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Ai fini dell’adozione del Piano è sentita anche la Conferenza unificata e, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.

Per attuare il Piano è prevista, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede utilizzando l’(intero) accantonamento relativo al MIBACT presente nella tabella B della legge di stabilità 2014. Dal 1° gennaio 2017 al Piano è destinato il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all’articolo 60, comma 4, della legge finanziaria 2003, modificato dal successivo comma 2. Quest'ultimo prevede, anzitutto, che la quota delle “risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture”, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è individuata, a decorrere dal 2014, in misura pari al 3 per cento e non più "fino al 3 per cento". Inoltre, è eliminato il tetto massimo di 100 milioni di euro annui.

L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza più il coinvolgimento del Ministro dell'economia e delle finanze. Infine, si dispone che, per il triennio 2014-2016, 3

milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali sono destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali, senza però specificare la procedura di individuazione degli interventi.

I commi 3 e 4 dispongono poi il rifinanziamento del Fondo "Mille giovani per la cultura", introdotto dal cosiddetto "decreto del fare", per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015.

I commi *3-bis* e *3-ter*, introdotti dalla Camera, intervengono invece sulla disciplina attuativa del finanziamento dei progetti presentati dai comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti per l'attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali. Il comma *3-quater*, inserito dalla Camera, prevede l'adozione del "Programma Italia 2019", volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città italiane a "Capitale europea della cultura 2019", nonché il conferimento con cadenza annuale - da parte del Consiglio dei ministri - del titolo di "Capitale italiana della cultura". Si stabilisce peraltro che gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti della città designata "Capitale italiana della cultura" sono esclusi dal patto di stabilità.

UTILIZZO DI PROFESSIONISTI DEI BENI CULTURALI

L'**articolo 8**, riformulato durante l'esame alla Camera, reca disposizioni per favorire l'occupazione negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. In particolare, prevede che, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura di Stato, regioni ed enti territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i professionisti competenti ad eseguire

interventi sui beni culturali, di cui al Codice dei beni culturali, di età non superiore a 40 anni, da individuare attraverso una procedura selettiva. Dal momento in cui saranno istituiti, presso il MIBACT, gli elenchi di tali professionisti, i contratti saranno riservati ai soggetti iscritti negli stessi. Si ricorda che i professionisti e gli elenchi cui si fa riferimento sono quelli previsti dall'Atto Senato n. 1249, approvato con modifiche in sede deliberante dalla 7^a Commissione del Senato e poi definitivamente in terza lettura dalla VII Commissione della Camera il 25 giugno 2014, tuttora in attesa di pubblicazione.

La stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura può essere conseguita, relativamente ai professionisti di età non superiore a 29 anni, attraverso la presentazione di apposite iniziative nell'ambito del servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI

L'**articolo 9**, modificato dalla Camera con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale favorendo la digitalizzazione del settore, concede un credito d'imposta per gli anni 2014, 2015, 2016 (e non più 2015, 2016 e 2017, come nel testo originario del decreto), a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo.

Con una modifica introdotta in prima lettura l'agevolazione è stata estesa alle agenzie di viaggi e ai *tour operator* specializzati nel turismo *incoming* per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse complessive messe a disposizione. Sono poi elencate in dettaglio le tipologie di spese per le quali è concesso il credito di imposta (ad esempio impianti *wi-fi*, siti *web*, programmi per la vendita diretta di servizi, pubblicità, consulenza ecc.).

CREDITO DI IMPOSTA PER STRUTTURE RICETTIVE

L'**articolo 10**, ai commi da 1 a 4, modificati dalla Camera, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, concede alle imprese alberghiere, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta - per un massimale di spesa pari a 200.000 euro - nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico. Il comma 7, modificato dalla Camera, oltre a recare una norma di copertura finanziaria, prevede in particolare che una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo sia destinata alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per spese relative ad ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti di arredo destinati agli immobili oggetto di ristrutturazione.

Le modalità applicative di tali disposizioni sono demandate a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con il nuovo comma 5, inserito dalla Camera, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e promuovere la “progettazione universale” e l'efficientamento energetico, si demanda ad un decreto - da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - del MIBACT, d'intesa con la Conferenza unificata, l'aggiornamento degli *standard* minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel*¹ e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, nonché dei sistemi

¹ Tipologia di hotel a proprietà frazionata, dove i singoli proprietari hanno un contratto di *management* con il gestore.

di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

Il comma 6, introdotto dalla Camera, al fine di favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa, novella la disciplina dei distretti turistici.

MOBILITA', ACCOGLIENZA E GUIDE TURISTICHE

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame alla Camera, contiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, consistenti in particolare:

- nell'adozione di un Piano straordinario della mobilità turistica, varato entro centottanta giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il MIBACT e con la Conferenza Stato-Regioni. La finalità è il miglioramento della fruibilità del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese;
- nella convocazione da parte del MIBACT di apposite conferenze di servizi, al fine di semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza;
- nella possibilità di concedere ad uso gratuito immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali, per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari;
- nella estensione alle società cooperative della possibilità - prevista dalla disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità - di ottenere mutui agevolati per gli investimenti;
- nella predisposizione, da parte di Regioni ed enti locali, d'intesa con il MIBACT e con il MISE, di progetti per la

valorizzazione del paesaggio anche tramite la realizzazione di itinerari turistico-culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei succitati percorsi;

- nel rinvio al 31 ottobre 2014 del termine per l'adozione del decreto per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali, per le guide turistiche, occorre una speciale abilitazione. Il medesimo decreto dovrà stabilire anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione stessa.

START-UP TURISMO

L'articolo 11-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, detta requisiti aggiuntivi - rispetto a quelli della normativa vigente - per considerare *start-up* innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale, con applicazione dal 1° gennaio 2015. L'estensione dell'oggetto della *start-up* attiene a quelle che facciano uso di tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, in particolare agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. In deroga alla normativa vigente per la *start-up* innovativa (che si richiede abbia la veste di società di capitali non quotata, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano, ovvero di una *Societas Europaea*, residente in Italia e soggetta a tassazione in Italia), le imprese *start-up* innovative nel settore del turismo possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata. Inoltre, se sono costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età (all'atto della costituzione), sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa. La copertura finanziaria (pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2015) grava sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

L'articolo 12, modificato dalla Camera, stabilisce che il termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. Si segnala in proposito che nel testo originario era presente una disposizione, soppressa in prima lettura, che interveniva sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera, prevede che i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del MIBACT, possono essere riesaminati, da parte di apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, che saranno disciplinate con il nuovo regolamento di organizzazione del MIBACT. Ulteriori disposizioni, introdotte durante l'esame alla Camera, riguardano la pubblicazione sul sito del MIBACT - nonché, se esistente, su quello dell'organo che ha adottato l'atto - di tutti gli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell'esercizio di funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Il comma 2 prevede poi l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, di un regolamento di delegificazione finalizzato a:

- ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, con cui è stato disciplinato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per tale tipologia di interventi;
- operare ulteriori semplificazioni procedurali.

I commi 3 e 4 intendono semplificare: la riproduzione dei beni culturali, introducendo ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto un canone; la consultazione degli archivi, riducendo il termine previsto per il

del Dipartimento per le politiche europee - dovrà concludere i propri lavori e formulare proposte operative entro cinque mesi dall'inizio della sua attività. E' vietata la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti del gruppo di lavoro.

ORGANIZZAZIONE DEL MIBACT

L'articolo 14 dispone al comma 1 che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del MIBACT, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 24, dei quali non più di 2 presso il Gabinetto del Ministro. La finalità dichiarata è consentire il conseguimento delle ulteriori riduzioni di spesa previste dalla normativa vigente e la migliore gestione degli interventi di tutela. Parallelamente, si dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riorganizzazione del Mibact "ai sensi della normativa vigente", della norma che stabilisce, in particolare, l'istituzione delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici – quali articolazioni territoriali del Ministero, di livello dirigenziale generale – in ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

In materia di riorganizzazione del MIBACT, si ricorda che l'articolo 1, comma 6, del provvedimento in esame prevede che il relativo regolamento individuerà anche apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali a sostegno della cultura.

Si stabilisce altresì che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può riorganizzare gli uffici del Ministero operanti nelle aree interessate, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a 5 anni, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, per assicurare la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale.

Il comma 2, modificato dalla Camera, amplia la procedura per l'istituzione delle soprintendenze speciali, prevedendo, in particolare, che gli istituti e i luoghi della cultura statali, i poli museali, nonché gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico possono essere "trasformati", con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile.

Dunque, rispetto alla normativa vigente si amplia la possibilità di costituire soprintendenze speciali tramite "trasformazione" di tutti gli istituti e i luoghi della cultura statali, oltre che di "uffici" competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore. Si conferma, inoltre, la previsione secondo cui ad ogni provvedimento deve essere allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Infine, il medesimo comma 2 prevede che i poli museali e gli istituti e luoghi della cultura trasformati in soprintendenze dotate di autonomia, di regola, svolgono in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico concernenti i servizi editoriali e di vendita di cataloghi, sussidi audiovisivi e informatici, riproduzioni di beni culturali, nonché i servizi concernenti l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali e di iniziative promozionali.

Secondo il comma *2-bis*, inserito dalla Camera, con il regolamento di riorganizzazione del MIBACT sono individuati i poli museali e i luoghi della cultura statali di rilevante interesse nazionale, che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, per una durata da 3 a 5 anni, con procedure di selezione pubblica e in deroga ai contingenti previsti dalla legislazione in vigore, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e

valorizzazione dei beni culturali e in possesso di documentata esperienza.

PERSONALE DEL MIBACT

L'articolo 15, comma 1, dispone che, nelle more della procedura di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il MIBACT possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite massimo di 3 anni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato. La proroga è disposta per assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale statale e ripristina, così, la possibilità che era stata esclusa dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 150 del 2013.

Il comma 2 stabilisce che, anche per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado e realizzare i connessi interventi, il MIBACT promuove la mobilità volontaria attraverso il passaggio diretto di personale non dirigenziale - in particolare, con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici - in servizio presso amministrazioni pubbliche che sono in situazione di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Il passaggio avviene a seguito di una selezione sulla base di criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con apposito decreto. In proposito, si osserva che il processo sembrerebbe già consentito a legislazione vigente e che per l'emanazione del suddetto decreto interministeriale non è previsto un termine.

Il comma 2-*bis* stabilisce che al personale di I area di ruolo del Ministero (personale addetto ai servizi ausiliari), risultante in soprannumero a seguito delle riduzioni del 10 per cento disposte dalla cosiddetta *spending review*, non si applichino determinate procedure (ossia: individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro 3 anni, conseguente avvio di procedure di mobilità guidata, impiego a tempo parziale, eventuale

dichiarazione di esubero); contestualmente è reso indisponibile nelle dotazioni organiche del personale di II e III Area (personale amministrativo-gestionale e tecnico differenziato dalle diverse funzioni svolte e dai diversi requisiti d'accesso) un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Il comma 2-*ter* riduce a tre anni per il personale del MIBACT il periodo di permanenza minima obbligatorio nella sede di prima destinazione (in via generale fissato a 5 anni); il limite non è derogabile dalla contrattazione collettiva.

TRASFORMAZIONE ENIT

L'**articolo 16** provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. Gli elementi maggiormente significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. Conseguentemente vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei suoi componenti. La fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario. La trasformazione dell'ente è effettuata al fine di assicurare risparmi di spesa pubblica e di migliorare la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica anche in occasione della Presidenza italiana nel semestre europeo e di EXPO 2015.

In dettaglio, si fa presente, con riguardo alle funzioni del nuovo ENIT, che viene ribadita la missione di promozione nazionale del turismo, i cui interventi sono finalizzati all'individuazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi, turistici e culturali, e dei prodotti enogastronomici tipici in Italia e all'estero, nonché alla promozione degli investimenti nei mezzi digitali. La Camera ha modificato la disposizione prevedendo che l'ente debba promuovere e commercializzare

anche i servizi culturali e favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, e ciò anche nella piattaforma tecnologica e nella rete *internet* attraverso il potenziamento del portale Italia.it.

L'ENIT conserva l'autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato e può stipulare convenzioni con le Regioni, le province autonome, gli enti locali ed altri enti pubblici. Gli organi del nuovo ente restano tre (il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti), mentre cambia significativamente la procedura di nomina e la composizione degli organi stessi.

Il processo di trasformazione dell'ENIT passa attraverso il commissariamento dell'Ente stesso che, fino all'insediamento nei nuovi organi, prosegue nel regime giuridico vigente. Il commissario straordinario è nominato, entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Anche in questo caso, si ricorda che secondo la normativa vigente la nomina dei commissari straordinari avviene con decreto del Presidente della Repubblica. Tra i compiti più rilevanti affidati al commissario vi è quello di adottare il nuovo statuto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, nonché un piano di riorganizzazione del personale. Il personale a tempo indeterminato assegnato al nuovo ENIT ha tre opzioni: decidere di rimanere, transitare al MIBACT o, infine, transitare ad altra amministrazione. Il personale a tempo indeterminato non assegnato al nuovo ENIT dal piano di riorganizzazione e quello interessato alla mobilità sono inseriti in un elenco che è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la funzione pubblica, che provvede alla collocazione in altre amministrazioni.

COPERTURA FINANZIARIA

L'articolo 17 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria. Tali oneri sono quantificati dal comma 1 pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni per l'anno 2015, a 81,9 milioni per l'anno 2016, a 88,20 milioni per l'anno 2017, a 84,60 milioni per l'anno 2018, a 75,20 milioni per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Agli oneri si provvede:

- a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
- b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul fondo speciale di conto capitale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 1-*bis*, aggiunto dalla Camera, demanda al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 1 del testo in esame (c.d. *art-bonus*), anche ai fini dell'adozione, con la legge di stabilità, dei provvedimenti correttivi previsti ai sensi della legge di contabilità.

ESAME IN COMMISSIONE

L'esame in Commissione, iniziato lo scorso 15 luglio, si è arricchito di un intenso dibattito e di un confronto costante con il ministro Franceschini, che in quella occasione ha manifestato piena disponibilità a valutare quali nuovi indirizzi fossero emersi, ferma restando però l'impossibilità di introdurre misure ulteriori,

soprattutto se onerose, data la difficoltà - non solo dei tempi di conversione - ma anche di reperire risorse aggiuntive. I Dicasteri dei Beni culturali e dell'Economia hanno infatti già lavorato congiuntamente durante la prima lettura per apportare le massime modifiche migliorative al testo, come in effetti risulta leggendo l'articolato.

Benchè non ci fossero dunque margini per emendare il testo, si è ritenuto comunque di esaminare nel dettaglio i circa 285 emendamenti presentati, a cui si aggiungevano 23 ordini del giorno, onde enucleare le proposte meritevoli di particolare attenzione. Alla luce del ritiro di tutti gli emendamenti presentati da parte dei Gruppi di opposizione, si è infine proceduto alla disamina delle restanti proposte emendative e degli ordini del giorno. A questi se ne sono aggiunti altri in seguito alla trasformazione di emendamenti ritenuti, congiuntamente con l'Esecutivo, condivisibili.

Sono stati pertanto accolti dal Governo ben 31 ordini del giorno, molti dei quali vertenti sui beni culturali, altri sul turismo. Tra essi, alcuni ordini del giorno miravano a rafforzare le previsioni del decreto, come il n. 10 sulla possibilità di estendere le agevolazioni fiscali ai teatri di tradizione, il n. 12, sullo spostamento delle attività commerciali dai complessi monumentali, il n. 14, sulla promozione del cinema italiano, il n. 15, sull'opportunità di destinare idonee risorse al "Programma Italia 2019" o il n. 16, sull'assegnazione a cooperative di giovani dei beni culturali inutilizzati.

Altri ordini del giorno, parimenti accolti, ponevano invece questioni aggiuntive, talvolta anche innovative, su cui il Ministero si è detto favorevole ad un approfondimento. Il riferimento va, ad esempio, al n. 1 sul Festival di Parma e Busseto, al n. 3 (testo 2) sulle celebrazioni della Grande guerra, al n. 4 sull'arte contemporanea, ai nn. 5 e 7 sul Carnevale, al n. 27, sulla possibilità di emanare titoli obbligazionari (*art bond*) volti a incentivare gli investimenti sui beni culturali, al n. 28

sull'iniziativa "Adotta un monumento", al n. 24 sulla promozione della lettura e il n. 25 sugli eventi di musica dal vivo gratuiti. L'accoglimento di tali atti di indirizzo testimonia l'attenzione del Governo nei confronti delle sollecitazioni del Parlamento, che pongono infatti temi rilevanti.

Tra gli ordini del giorno accolti, la Commissione ne ha approvati 2 ai fini della loro trasmissione in Assemblea che hanno assunto la numerazione G8.100 e G15.100. Il primo ordine del giorno attiene alle manifestazioni del Carnevale, che hanno un importante valore storico e culturale nella tradizione italiana e popolare e sono un fondamentale veicolo per lo sviluppo turistico dei territori, rispetto al quale si intende impegnare il Governo a reperire in tempi brevi risorse aggiuntive, eventualmente a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Il secondo concerne invece la definizione dei criteri per il passaggio di alcuni qualificati dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all'interno dell'area di impiego tra profili diversi, a parità di livello di accesso e di requisiti culturali e professionali richiesti, che coinvolge i cosiddetti *ex* ATM, attualmente inquadrati nel ruolo di assistenti alla vigilanza.

Nel concludere questa relazione ringrazio per il supporto e il lavoro svolto il Presidente della Commissione Marcucci, i componenti della Commissione 7°, la dott.ssa Pazzaglia, la dott.ssa De cesare e la dott.ssa Borioni, oltre ai dirigenti del Senato, in particolare il dott. Ravenna e il dott. che ci hanno seguito e in tutte le fasi dell'esame del provvedimento.